



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Mariateresa Carbone

**La definizione dello *status* di ‘cristiano’ o
‘cattolico’ e di ‘eretico’ in CTh. 16.1**

Numero X Anno 2017

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Ceccarelli Morolli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, S. Di Salvo, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

LA DEFINIZIONE DELLO ‘STATUS’ DI ‘CRISTIANO’ O ‘CATTOLICO’ E DI ‘ERETICO’ IN CTh. 16.1

SOMMARIO: 1. *Introduzione* – 2. CTh. 16.1.1 – 3. CTh. 16.1.2 – 4. CTh. 16.1.3 – 5. CTh. 16.1.4 – 6. *Il contenuto di CTh. 16.1: l’affermazione della ortodossia cattolica professata dall’imperium e della autonomia del legislatore a disciplinare gli ‘status’ di ‘cristiano cattolico’ e di ‘eretico’.*

1. *Introduzione*

I codici ufficiali tardoimperiali documentano, nei corrispettivi titoli *De fide catholica* (CTh. 16.1= C.1.1), i criteri che hanno guidato i compilatori¹ nel separare lo *status* di quanti sono legislativamente riconosciuti ‘cristiani’ o ‘cattolici’ dagli ‘eretici’. Nella concezione recepita dai compilatori rientrano tra gli ‘eretici’

¹ Per i generali criteri compilatori cfr. le osservazioni di G.G. ARCHI, *Problemi e modelli legislativi all’epoca di Teodosio II e di Giustiniano*, in *SDHI*, 50, 1984, 341 ss., ID. *Le codificazioni postclassiche*, in *La certezza del diritto nella esperienza giuridica romana*, Padova, 1987, 149 ss., G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh.XVI)*, in *SDHI*, 57, 1991, J. HARRIES, *Law & Empire in late Antiquity*, Cambridge, 1999, 56 ss., A. GIOMARO, *Il ‘Codex repetitae praelectionis’*, Roma, 2001, EAD., *Differenze di “sistema” fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell’uno e dell’altro codice*, in *AARC*, 14, Napoli 2003, 155 ss., G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L’uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *AARC*, 14, cit., 197 ss. Riferimenti specifici alla codificazione teodosiana in: P. J. DU PLESSIS, *The Structure of the Theodosian Code*, in *Droit, Religion et Société dans le Code Théodosien* a cura di J.J. Aubert e P. Blanchard, Genève, 2009, 3 ss., J. MATTHEWS, *The Making of the text*, in *The Theodosian Code. Studies in the imperial law of late antiquity*², a cura di J. Harries e I. Wood, London, 2010, 19 ss.; B. SIRKS, *The Sources of the Code*, in *The Theodosian Code* cit., 45 ss.

quanti, pur asserendo di essere 'cristiani' o 'cattolici', non risultano in comunione sacramentale con la *ecclesia catholica*². L'indirizzo appare fondamentalmente enunciato nella unica costituzione accolta in entrambi i titoli : il celebre editto emanato da Teodosio I nel 380 a Tessalonica. Posto in apertura del *corpus* giustiniano (C. 1.1.1), la costituzione nel Teodosiano ha trovato inserimento in 16.1.2.

Benché la rivisitazione romanistica del *codex* del 438, avviata dall'opera di Gian Gualberto Archi³, abbia evidenziato l'opportunità di non prescindere dai diversi contesti epocali, nel valutare le differenze che intercorrono tra i due codici, non sembra trascurabile fermare l'attenzione sulla collocazione in CTh. 16.1 dell'editto teodosiano ritenuto il riconoscimento del cristianesimo niceno come 'religione ufficiale' dei romani. La consolidata opinione, diffusa in argomento⁴, induce a prospettare qualche perplessità destata dalla constatazione di come, a mezzo secolo di distanza dalla pubblicazione della *Cunctos populos*, l'editto sia stato

² Non coincidente alla chiara separazione canonistica degli eretici dagli scismatici, la costruzione compilatoria teodosiana dello *status* di eretico determina la elaborazione di CTh. 16.5 e trova ulteriori riscontri in altri titoli del libro sedicesimo. Non va, inoltre, trascurato come i compilatori teodosiani abbiano inserito alcuni titoli concernenti la legislazione ecclesiastica nelle sedi tradizionali dedicate ai relativi istituti: cfr. G.G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, 158 ss., L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazioni in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985, E. DOVERE, *'Ius principale' e 'catholica lex'*, Napoli, 1999, 131 ss.

³ G.G. ARCHI, *Teodosio II*, cit., 1 ss.

⁴ Secondo quanto è constatabile, anche in manuali romanistici. Cervenca afferma, ad esempio, che Teodosio I nel 380 «promulga un editto, nel quale impone ai suoi sudditi di abbracciare la fede cristiana nella sua forma ortodossa», così in *Lineamenti di storia del diritto romano*², a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, 548. Licandro attribuisce al provvedimento l'istituzione dello stato confessionale: cfr. F. ARCARIA - O. LICANDRO, *Diritto romano. I. Storia costituzionale di Roma*, Torino, 2014, 409.

inserito nel teodosiano *De fide catholica* in CTh. 16.1.2, da commissari manifestamente consapevoli del ruolo che intendevano conferire al provvedimento, inserito nel titolo. I dubbi appaiono alimentati dalla preposizione all'editto di Tessalonica di una costituzione, emanata da Valentiniano I (CTh. 16.1.1), non in sintonia con i rigorosi indirizzi confessionali teodosiani. Peraltro non solo CTh. 16.1.1 appare estranea alle rigide prospettive affermate in CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3, ma anche CTh. 16.1.4 suscita dubbi, perfino maggiori, in merito alla *ratio* compilatoria perseguita nel titolo *De fide catholica*. Se infatti CTh. 16.1.1 può ritenersi non in accordo con gli intenti che si prefigge CTh. 16.1 ne resta comunque motivata la collocazione, in quanto si tratta di un provvedimento preteodosiano. Invece CTh. 16.1.4, benché successiva a CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3, non sembra affatto in accordo con gli indirizzi affermati in Oriente da Teodosio I negli anni precedenti.

Mentre CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3 rispondono, in modo esaustivo, alla rubrica del titolo, la recezione nel *De fide catholica* di CTh. 16.1.1 e CTh. 16.1.4 appare problematica fino al punto di porre interrogativi in ordine alle cause che possono avere indotto i commissari teodosiani ad inserire entrambi i provvedimenti occidentali in CTh. 16.1.

Le seguenti rapide osservazioni sulle disposizioni adottate dalle quattro costituzioni, accolte nel titolo teodosiano *De fide catholica* inducono, infine, ad ipotizzare quali prospettive potrebbero avere perseguito i compilatori nella elaborazione del titolo.

2. CTh. 16.1.1

Indirizzata da Valentiniano I al *praefectus urbi*, la costituzione, posta dai compilatori in apertura del primo titolo del libro sedicesimo, risulta tradita nella seguente versione in CTh. 16.1.1:

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD SYMMACHUM PRAEFECTUM URBI. *Quisquis seu iudex seu apparitor ad custodiam templorum homines Christianae religionis adposuerit sciat non saluti suae, non fortunis esse parcendum.* DAT. XV KAL. DECEMB. MEDIOLANO, VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS.

Il provvedimento pare ascrivibile a sollecitazioni ecclesiastiche volte ad indurre Valentiniano I a esentare i cristiani dall'espletamento di *munera*⁵ in contrasto con i principi religiosi da loro professati. Emanata a breve distanza dalle iniziative giulianee⁶, volte a ripristinare la vigenza dei culti pagani, repressi dai predecessori appartenenti alla dinastia costantiniana⁷, la statuizione

⁵ Come rileva R. DELMAIRE, in *Code Théodosienne XVI*, ed. T. Mommsen, tr. fr. J. Rougé, Paris, 2005, 113 nt. 1, «la garde des temples (*custodia aedium*), pour éviter les vols ou les dégradations, est répertoriée à la fin du III s. Par Charisius dans la liste des charges personnelles municipales (Dig. L,4,18,10)».

⁶ Sulla legislazione religiosa di Giuliano v., oltre i contributi di: C. DUPONT, *La politique de Julien à l'égard du Christianisme dans les sources littéraires des IV^e et V^e siècles après Jésus-Christ*, in *AARC*, 3, Perugia, 1979, 197 ss., M. SARGENTI, *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *AARC*, 3, cit., 323 ss., E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'apostata*, Napoli, 2004, 24 ss.

⁷ Benché la repressione del paganesimo risulti attuata con accentuato vigore da Costanzo, fonti ecclesiastiche del IV e V secolo ascrivono a Costantino la chiusura dei templi pagani. In realtà il primo legislatore cristiano si è limitato a vietare unicamente culti in contrasto con i costumi romani: v. E. MORENO

sembra indirizzata a risolvere i contrasti, sorti nell'ambito dell'Urbe, tra l'aristocrazia sostenitrice delle tradizioni religiose romane⁸ e i cristiani intenti a contestare l'imposizione di essere posti a custodia di templi idolatrici. La costituzione appare, pertanto, recettiva di denunce cristiane di angherie subite dall'*establishment* romano promotore degli antichi culti.

CTh. 16.1.1 documenta come Valentiniano I non si sia limitato a diffidare magistrati e funzionari ma abbia affermato l'imputabilità, di qualsiasi membro o accolito, degli apparati giudiziari e amministrativi, colpevole di avere posto *ad custodiam templorum homines Christianae religionis*⁹. In merito all'inserimento della costituzione in apertura di CTh. 16.1, Godefroy ne ascrive la *ratio ad vindicandam hac parte venerationem catholicae & christianae Fidei*¹⁰. Posto in evidenza come la custodia implichi *curam Templorum, servandis ibi rebus sacris*, il commentatore ascrive la esenzione ad istanze ecclesiastiche¹¹.

RESANO, *La definición jurídica de los cultos tradicionales en la legislación constantiniana*, in 'Lex et religio'. XL Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana (Roma, 10-12 maggio 2012), Roma, 2013, 191 ss., L. DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*, Napoli, 1977.

⁸ Sul ruolo svolto nell'Urbe dall'aristocrazia senatoria a sostegno dei culti pagani v. Z. VÁRHELYI, *The Religion of Senators in the Roman Empire. Power and the Beyond*, Cambridge, 2010, A. CAMERON, *The Last Pagans of Rome*, Oxford, 2011. L'esercizio dei sacerdoti tradizionali da parte dell'aristocrazia pagana risulta documentato nel IV e ancora nel V secolo: cfr. J. RÜPKE, *Religions of the Romans*, trad. ingl., Cambridge, 2007, 240.

⁹ Sulla datazione della costituzione, attribuita dalla *subscriptio* al 365 v. R. DELMAIRE, *Code Théodosienne XVI*, cit., 112 s.

¹⁰ *Ad hanc legem* CTh. 16.1.1 in *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi*, VI, 1, Lipsiae, 1443, 3.

¹¹ *Ad hanc legem* CTh. 16.1.1 in *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi*, VI, cit.

Non va peraltro trascurato come CTh. 16.1.1 appaia priva di evidente connessione con le prospettive del titolo, riscontrabili, invece, nelle costituzioni teodosiane immediatamente successive. La recezione della disposizione valentiniana in CTh. 16.1.1 non parrebbe, peraltro, costituire mera menzione storica di accesi contrasti, in età postgiuliana, tra cristiani e pagani. La perentoria ingiunzione a qualsiasi magistrato o funzionario giudiziario (*index seu apparitor*), di non porre cristiani a custodia di templi pagani documenta come i compilatori teodosiani possano avere ritenuto opportuno ribadirne comunque la vigenza generale in tutto l'impero¹².

Per la presente indagine l'aspetto di maggiore interesse riscontrabile nella costituzione sembra, però, costituito dal riferimento ad *homines Christianae religionis*. La espressione parrebbe indicativa di generalità del divieto. Il riferimento induce ad ipotizzare che in origine l'interdizione non abbia riguardato unicamente i seguaci della *fides catholica* professata dal legislatore ma tutti i cristiani, anche scismatici o eterodossi. La ipotesi risulta, del

¹² L'inserimento della disposizione nel *corpus Theodosianum* pare plausibilmente riferibile a templi chiusi ma non distrutti. Sulla normativa accolta nel titolo *de paganis* XVI.10: v. F. SINI, *'Sua cuique civitati religio'*. *Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Roma, 2001, 23 ss., L. DESANTI, *'Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas': indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990, 155 s., R. DELMAIRE, *La législation sur les sacrifices au IV siècle un essai d'interprétation*, in *RHD*, 82, 2004, 319 ss., R. KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in *AARC*, 10, Napoli, 1995, 127 ss., A. FRASCHETTI, *Principi cristiani, templi e sacrifici nel codice Teodosiano e in altre testimonianze parallele*, in *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari* a cura di A. Saggiaro, Roma, 2005, 123 ss. La demolizione dei luoghi di culti idolatrici trova attuazioni in tempi e modalità differenti nelle varie province dell'impero. Testimonianze archeologiche attestano, infatti, la sussistenza di santuari pagani, trasformati sovente in chiese cristiane in età successiva alla promulgazione delle *leges generales* che ne ordinano la distruzione.

resto, in accordo con gli indirizzi 'tolleranti' riscontrabili nella politica religiosa di Valentiniano I.

3. CTh. 16.1.2

Secondo l'ipotesi appena prospettata, CTh. 16.1.1 non sembra dunque riconducibile alle prospettive perseguite dal titolo enunciate, con perentorio vigore, in CTh. 16.1.2:

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. EDICTUM AD POPULUM URBIS CONSTANTINOPOLITANAE. *Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos.* DAT. III KAL. MAR. THESSALONICAE GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.

Indirizzato al popolo di Costantinopoli¹³, l'*edictum* dichiara 'cristiani cattolici' solo i seguaci della *fides* trinitaria, gli unici

¹³ Secondo i risultati conseguiti da J. DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris, 1974, l'editto non risulta essere stato mai pubblicato a Costantinopoli. Sulla recezione del testo in fonti ecclesiastiche del V secolo cfr. A. DI MAURO TODINI, *La défense de l'orthodoxie*

legittimati ad adoperare *Christianorum catholicorum nomen*¹⁴. Nel perseguire la prospettiva, Teodosio I dichiara la conformità del dogma niceno alla *fides* trasmessa dall'apostolo Pietro ai romani¹⁵ e professata dal vescovo di Roma, papa Damaso¹⁶, e da Pietro vescovo di Alessandria¹⁷. L'asserzione, affermata dal legislatore, appare fondata sulla appartenenza alla *ecclesia catholica* di quanti sono esclusivamente legittimati a dichiararsi 'cristiani' o 'cattolici'. L'identità cattolica è comprovata dal duplice requisito costituito dalla connessa professione:

- 1) del credo niceno;
- 2) della *fides* tradita dall'apostolo Pietro ai romani che continuano a custodirla inalterata e a trasmetterla *secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam*¹⁸.

dans la législation religieuse de Theodose le grand, in Empire chrétien et Église aux IV et V siècles. Integration ou «concordat»? Le témoignage du Code Théodosien, a cura di J.-N. Guinot e F. Richard, Paris, 2008, 443 ss.

¹⁴ Sulla origine costantiniana della contrapposizione legislativa tra *catholici* ed *haeretici* e *schismatici* in CTh. 16.5.1, posta in evidenza dai compilatori teodosiani in apertura del titolo *De haereticis* v. A. SAGGIORO, 'Nomen Christianum' e 'nomina monstruosa': paradigmi dell'identità nel Codice Teodosiano, in 'Lex et Religio', cit., 345 ss.

¹⁵ In conformità con la tradizione ecclesiastica dell'antica Urbe, l'imperatore spagnolo attribuisce all'apostolo Pietro la fondazione della Chiesa romana. Per il dibattito in argomento v. V. SAXER - S. HEID, voce *Pietro apostolo*, nel *Nuovo Dizionario Patristico e di antichità cristiane*² (in seguito NDPAC), 3, a cura di A. Di Berardino, Genova-Milano, 2008, 4068 ss.

¹⁶ Cfr. V. GHELLER, 'Et tunc primum erubuit Damasus'. Damaso, i luciferiani e l'editto 'cunctos populos', in 'Lex et religio', cit., 129 ss.

¹⁷ Cfr. A. DI BERARDINO, voce *Pietro II di Alessandria*, in NDPAC, 3, cit., 4076 ss. Per l'attenzione riservata dalla legislazione imperiale ai vescovi alessandrini v. P. BLAUDEAU, *Puissance ecclésiale, puissance sociale: le siège alexandrin au prisme du Code Théodosien et des Constitutions Sirmondiennes*, in *Droit*, cit., 87 ss.

¹⁸ In ambito romanistico, M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, 48, ha posto in evidenza come « La

Teodosio I afferma, dunque, che sono legittimati a dichiararsi cristiani cattolici unicamente quanti professano *unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate*, in adesione al dogma niceno del 325. L'interdizione legislativa di riconoscere come 'cristiani', o 'cattolici', quanti, pur dichiarandosi tali rifiutano l'ὁμοούσιος¹⁹, induce il legislatore ad apostrofare gli eterodossi definiti *dementes vessanosque*²⁰. Dichiarati infami sostenitori *haeretici dogmatis*, gli incriminati costituiscono giuridicamente *conciliabula*, non legittimati ad adoperare *ecclesiarum nomen*.

Divenuto celebre come 'editto di Tessalonica', la disposizione costituisce il fondamento del titolo *De fide catholica*. L'aspetto testuale di maggiore rilevanza appare riscontrabile nella identificazione della *religio Romana* con la ortodossia nicena.

Teodosio I asserisce la *Romanitas* della *fides Nicaena* in continuità con la *ratio*, affermata nel 212 dalla *constitutio Antoniniana*²¹, di ammettere tutti i sudditi dell'impero ecumenico ai

religio, che il divino apostolo Pietro ha trasmesso ai Romani, riceve dall'imperatore la qualifica di *lex*...Ciò implica una sorta di giuridicizzazione del significato di Romani...che è qui al tempo stesso più ampio e più ristretto di quello di altre fonti giuridiche. Ciò è connesso con la centralità di Roma su cui si fonda il contenuto della costituzione: e quindi con la centralità della comunità cristiana localizzata in Roma».

¹⁹ J.L. CANIZAR PALACIO, *La utilidad política y social del vocabulario religioso en la legislación del Teodosiano*, in *Droit*, cit., 129-146.

²⁰ In argomento cfr. le osservazioni di: F. ZUCCOTTI, *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano*, in *AARC*, 8, Napoli, 1990, 271 ss., ID., *Furor haereticorum? Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero*, Milano, 1992, V. ESCRIBANO PAÑO, *La construction de l'image de l'hérétique dans le Code Théodosien XVI*, in *Empire*, cit., 389 ss.

²¹ Sul provvedimento cfr.: V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, 109 ss. e, più di recente: C. CORBO, *'Constitutio antoniniana': 'ius' 'philosophia' 'religio'*, Napoli, 2013.

culti dell'antica Urbe per promuovere maggiore coesione religiosa tra i popoli appartenenti all'orbe romano²². Mediante CTh. 16.1.2 l'imperatore cattolico proclama la nuova identità religiosa dei cittadini romani e, di conseguenza, di tutti i popoli dell'impero esortati ad assumere, come sicura attestazione religiosa di adesione alla *Romanitas*, la *fides Nicaena*. In merito al fondamento teologico della dichiarazione legislativa l'augusto asserisce che il dogma niceno non innova la ortodossia cristiana ma è in accordo con gli insegnamenti evangelici e apostolici, trasmessi dall'apostolo Pietro ai romani. L'affermazione, da parte del legislatore, della plurisecolare e fedele custodia del genuino messaggio cristiano, realizzato dalla *ecclesia Romana*, consente a Teodosio I di dichiarare la *Romanitas* della *fides Nicaena*, conseguentemente prospettata come *religio populi Romanorum*²³, in quanto destinata ad unire *cunctos populos* dell'impero.

Il processo di osmosi tra *Romanitas* e *Christianitas*²⁴, in progressivo sviluppo a partire dalla età di Costantino, determina gli interventi dei legislatori cristiani volti a promuovere in tutto l'impero l'unità della *ecclesia catholica*, compromessa prima in Africa

²² Secondo quanto afferma il lacunoso papiro Giessen 40.2: l'elargizione della cittadinanza intende ammettere gli abitanti dell'impero ecumenico ai culti riservati ai romani.

²³ J. RÜPKE, *From Jupiter to Christ. On the History of Religion in the Roman Imperial Period*, trad. ingl., Oxford, 2014, 3 ss., sostiene che, soprattutto per l'età imperiale, sia maggiormente appropriato fare riferimento alla *religio* del popolo romano piuttosto che alla religione romana.

²⁴ In argomento cfr. le osservazioni di G. CRIFÒ, *Romanizzazione e cristianizzazione. Certezze e dubbi in tema di rapporto tra cristiani e istituzioni*, in *I cristiani e l'impero nel IV secolo. Colloquio sul cristianesimo nel mondo antico*, a cura di G. Bonamente e A. Nestori, Macerata, 1988, 75 ss. e, di recente: D. HUNT, *Christianising the Roman Empire: the evidence of the Code*, in *The Theodosian Code*, cit., 143 ss.

dallo scisma donatista²⁵ e, di seguito, dalla devastante diffusione dell’arianesimo²⁶ e delle sette connesse²⁷. Le crescenti divisioni dottrinali riscontrate nelle comunità cristiane della *pars Orientis* dell’impero, inducono Teodosio I ad affermare la rigorosa identificazione dei ‘cristiani cattolici’ solo con i seguaci del dogma niceno. Dichiarati ‘eretici’, i dissenzienti subiranno, invece, l’*infamia* dovuta all’adesione a dottrine eterodosse (*haeretici dogmatis infamiam sustinere*). Nella fattispecie l’*infamia* implica l’esclusione degli ‘eretici’ dalle *ecclesiae* (cioè dalle comunità rientranti nell’unica *ecclesia catholica*, fedele al dogma niceno). Infatti i *conciliabula eorum* non possono giuridicamente *ecclesiarum nomen accipere*²⁸.

²⁵ Per le indagini sul donatismo: W.H.C. FRENDE, voce *Donatismo*, in *NDPAC*, 1, Torino, 2006, 1481 ss. In ambito romanistico: oltre alle annotazioni di J. GAUDEMONT (*Actes de la conférence de Carthage en 411, I (SC 194)*, Lyon, 1976) v. le recenti osservazioni di M. FIORENTINI, *Il giurista e l’eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Ariccia, 2016, 38 ss.

²⁶ Fondamentali risultano i contributi di M. SIMONETTI, *La crisi nel IV sec.*, Roma, 1975, ID. voce *Ario – Arianesimo*, in *NDPAC*, 1, cit., 503 ss., ID., *Conflitti di potere nella controversia ariana: Antiochia Alessandria Roma*, in *Costellazioni geoecclesiali da Costantino a Giustiniano: dalle chiese ‘principali’ alle chiese patriarcali*, Roma, 2017, 81 ss.

²⁷ Nonostante la condanna nicena, in età preteodosiana gran parte dell’episcopato risulta aderente alle varie correnti ariane in entrambe le *partes* dell’impero, non soltanto tra i barbari. Per i rapporti tra *ecclesia catholica* e barbari stanziati nell’impero: G. BARONE ADESI, ‘*Ecclesia catholica in republica*’: sulla configurazione etnica delle *ecclesiae* dei barbari stanziati nell’impero romano, in *AARC*, 20, Roma, 2014, 111 ss., P.O. CUNEO BENATTI, *Alcune questioni giuridiche fra diritto romano e mondo barbarico nelle lettere di Sant’Agostino (Ep.10* e 46)*, in *AARC*, 20, cit., 39 ss., S. ESDER, ‘*Deditio*’ e battesimo. *Sull’integrazione dei barbari nel tardo Impero romano*, in *AARC*, 20, cit., 21 ss., T. SARDELLA, *Frontiere e superamento delle frontiere: cristianesimo e integrazione nelle ‘Storie contro i pagani’ di Orosio*, in *AARC*, 21, Napoli, 2016, 255 ss.

²⁸ Cfr. M.V. ESCRIBANO PAÑO, *The Social Exclusion of Heretics in ‘Codex Theodosianus’ XVI*, in *Droit*, cit., 39 ss. Per il significato tecnico di *infamia* in CTh.

Teodosio I afferma che in capo agli eretici incombono le punizioni divine, destinate ad essere seguite da ulteriori disposizioni imperiali. La prospettata connessione tra punizioni divine e legislative rivela l'onere per l'augusto di adottare *caelesti arbitrio* misure coercitive a carico degli *haeretici*, corruttori della *religio catholica*, identificata con il dogma niceno.

Il riferimento testuale ai vescovi di Roma e di Alessandria documenta come, nell'esercizio delle tradizionali competenze imperiali *de religione*, il legislatore cattolico manifesti ossequio per le competenze episcopali, esclusive in ambito dogmatico e canonico, in accordo agli indirizzi costantiniani²⁹.

4. CTh. 16.1.3

Mentre CTh. 16.1.2 enuncia quale *fides* debba essere professata da quanti vogliono essere legittimati a definirsi *Christiani catholici*, per privare, di conseguenza, i 'dissenzienti', definiti dal legislatore 'eretici', del diritto di dichiararsi tali, CTh. 16.1.3 documenta le difficoltà frapposte alla identificazione dei vescovi da ritenere eretici oppositori del dogma niceno. La plausibile soluzione risulta escogitata dal legislatore³⁰ mediante l'adozione dei seguenti criteri enunciati in CTh. 16.1.3:

16.1.2 v. la critica di M. FIORENTINI, *Il giurista*, cit., 97, a A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1995, 133 s.

²⁹ Sui rapporti tra Costantino e i vescovi v. H.A. DRAKE, *Constantine and the Bishops. The Politics of Intolerance*, Baltimore, 2002.

³⁰ Tra le oggettive difficoltà frapposte alla identificazione dei vescovi dissenzienti dal dogma niceno va rilevata, oltre la numerosa presenza nell'*establishment* di funzionari pagani, la diffusa assenza di idoneità, di governatori e funzionari provinciali, a stabilire la sicura adesione all'ortodossia

IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AAA. AD AUXONIUM PROCONSULEM ASIAE. *Episcopis tradi omnes ecclesias mox iubemus, qui unius maiestatis adque virtutis patrem et filium et spiritum sanctum confitentur eiusdem gloriae, claritatis unius, nihil dissonum profana divisione facientes, sed trinitatis ordinem personarum adsertione et divinitatis unitate, quos constabit communioni Nectari episcopi Constantinopolitanae ecclesiae nec non Timothei intra Aegyptum Alexandrinae urbis episcopi esse sociatos; quos etiam in Orientis partibus Pelagio episcopo Laodicensi et Diodoro episcopo Tarsensi: in Asia nec non proconsulari adque Asiana dioecesi Amphilochio episcopo Iconiensi et Optimo episcopo Antiocheno: in Pontica dioecesi Helladio episcopo Caesariensi et Otreio Meliteno et Gregorio episcopo Nysseno, Terennio episcopo Scythiae, Marmario episcopo Marcianopolitano communicare constiterit. Hos ad optinendas catholicas ecclesias ex communiione et consortio probabiliū sacerdotum oportebit admitti: omnes autem, qui ab eorum, quos commemoratio specialis expressit, fidei communiione dissentiunt, ut manifestos haereticos ab ecclesiis expelli neque his penitus posthac obtinendarum ecclesiarum pontificium facultatemque permitti, ut verae ac Nicaenae fidei sacerdotia casta permaneant nec post evidentem praecepti nostri formam malignae locus detur astutiae. DAT. III KAL. AUG. HERACLEAE EUCHERIO ET SYNAGRIO CONSS.*

Nel legittimare all'esercizio di funzioni pontificali esclusivamente i vescovi fedeli al dogma niceno, Teodosio I riconosce ortodossi unicamente i vescovi in manifesta comunione con prelati di comprovata fedeltà all'ortodossia nicena³¹. In apertura dell'elenco è posto Nettario di Costantinopoli, seguito da Timoteo di Alessandria. Per la diocesi orientale il legislatore fa

nicena da parte di vescovi assertori di sottili varianti teologiche comprensibili solo da esperti.

³¹ G. BARONE ADESI, *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'Impero*, in *AARC*, 3, cit., 53 s.

riferimento ai vescovi di Laodicea e di Tarso, per l'Asia a quelli di Iconio e di Antiochia, per il Ponto ai vescovi di Cesarea, di Melitene e di Nissa. CTh. 16.1.3 menziona, infine, un vescovo della Scizia e quello di Marcianopoli.

Promulgata ad un anno di distanza da CTh. 16.1.2 la nuova disposizione sottopone a rigido controllo l'effettiva adesione dell'episcopato orientale all'ortodossia nicena³².

Una volta allontanati da Costantinopoli gli ariani, il concilio convocato nel 381 dall'augusto nella capitale orientale³³ attribuisce al vescovo della città le medesime prerogative esercitate dal romano pontefice. Il canone in questione afferma, con icastica precisione, la *ratio* degli *honores* conferiti al vescovo della capitale orientale: la città di Costantino è la nuova Roma³⁴. La *Romanitas* della *polis* legittima la preposizione, in CTh. 16.1.3, del vescovo di

³² In argomento cfr. le osservazioni di: E. DOVERE, *Législation théodosienne «de fide»: la choix conciliaire (années 435-449)*, in *Empire chrétien*, cit., 94 s.

³³ Com'è noto il Concilio convocato da Teodosio I a Costantinopoli nel 381 ha integrato il testo della professione di fede nicena per asserire la pari appartenenza dello Spirito Santo alla Trinità divina: v. L.D. DAVIS, *The First Seven Ecumenical Councils (325-787). Their History and Theology*, Wilmington [Del.], 1983, 81 ss.

³⁴ Per il testo del can. 3 del concilio di Costantinopoli del 381 v. *I canoni dei concili della chiesa antica*, a cura di A. DI BERARDINO, I.I *I concili greci*, Roma, 2006, 42. In merito allo svolgimento del sinodo cfr. C.W.B. STEPHENS, *Canon law and Episcopal Authority. The Canons of Antioch and Sardica*, Oxford, 2015, 91, 191 s., A. KALDELLIS, *From Rome to New Rome, from Empire to Nation-State: Reopening the Question of Byzantium's Roman Identity*, in *Two Romes: Rome and Constantinople in Late Antiquity*, a cura di L. Grig e G. Kelly, Oxford, 2012, 387 ss., N. MCLYNN, "Two Romes, Beacons of the Whole World": *Canonizing Constantinople*, in *Two Romes*, cit., 345 ss., P. BLAUDEAU, *Between Petrine Ideology and Realpolitik: The See of Constantinople in Roman Geo-Ecclesiology (449-536)*, in *Two Romes*, cit., 364 ss.

Costantinopoli all'omologo alessandrino³⁵. Il nuovo ordine di precedenza ecclesiastica pone, subito dopo Roma, Costantinopoli, seguita da Alessandria³⁶. I vescovi menzionati di seguito in CTh. 16.1.3 risultano elencati in base a criteri territoriali, peraltro, non determinati dalla preminenza canonica esercitata dalle relative sedi episcopali ma dalla acclarata adesione dei loro titolari al dogma niceno. La costituzione rende manifesto l'indirizzo teodosiano volto a consolidare l'*auctoritas* riconosciuta, nelle diocesi orientali dell'impero, a vescovi sostenitori di tale dogma³⁷.

La prospettiva perseguita da CTh. 16.1.3 induce inoltre a ritenere che il riferimento di CTh. 16.1.2 alla disciplina apostolica e alla dottrina evangelica, tradita ai romani dall'apostolo Pietro, promuova concezioni ecclesiastiche di *Romanitas* prodromiche delle prerogative papali³⁸.

³⁵ Per il vasto ruolo egemone esercitato dalla Chiesa alessandrina, ratificato dal concilio niceno del 325, nonché sulle successive tensioni con la *ecclesia* della capitale orientale v. le indagini condotte da P. BLAUDEAU, *Alexandrie et Constantinople (451-491) de l'histoire à la géo-ecclésiologie*, Roma, 2006 e da E. WIPSYCKA, *The Alexandrian Church People and Institution*, Warszawa, 2015.

³⁶ La nuova precedenza modifica l'ordinamento niceno v. A. DI BERARDINO, *Organizzazione geografica delle comunità cristiane al tempo del concilio di Nicea (325)*, in *Costellazioni*, cit., 37 s.

³⁷ Il riferimento a determinati vescovi ha indotto Socrate scolastico H.E. 5.8 a rilevare in CTh. 16.1.3 l'istituzione dei patriarchi cristiani. L'affermazione non è in accordo con i riferimenti di Sozomeno H.E. 7.9.6 alla medesima costituzione. La recezione delle prerogative patriarcali ebraiche, in coevi ambiti cristiani, sembra maggiormente diffusa in seguito all'estinzione della dinastia patriarcale ebraica. Per le funzioni esercitate dal patriarca (il *Nāsī*), etnarca della nazione, insignito di dignità prefettizia da imperatori cristiani v. G. BONFILS, *Brevi cenni sul Patriarca degli Ebrei*, in *Droit*, cit., 111 ss. J. COSTA, *Entre judaïsme rabbinique et judaïsme synagogal: la figure du patriarche*, in *Judaïsme Ancien - Ancient Judaism International Journal of History and Philology*, 1, 2013, 63 ss.

³⁸ Sulla questione v. di recente P. BLAUDEAU, *Le Siège de Rome et l'Orient (448-536). Étude géo-ecclésiologique*, Roma, 2012.

Teodosio I stabilisce, dunque, che solo la comunione con i prelati menzionati legittima i vescovi *ad optinendas catholicas ecclesias*. Di conseguenza i ‘dissenzienti’, dichiarati *manifestos haereticos*, dovranno essere espulsi *ab ecclesiis* e privati della facoltà di svolgere ulteriormente funzioni episcopali. Volte a garantire la fedele adesione *verae ac Nicaenae fidei* le disposizioni intendono infine impedire, ovunque, stratagemmi diretti ad aggirare le perentorie prescrizioni imperiali.

5. CTh. 16.1.4

Al prefetto del pretorio di Occidente risulta indirizzata, nel 386, la costituzione posta dai compilatori a chiusura del titolo:

IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS
AAA. AD EUSIGNUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Damus copiam colligendi his, qui secundum ea sentiunt, quae temporibus divinae memoriae Constanti sacerdotibus convocatis ex omni orbe Romano expositaque fide ab his ipsis, qui dissentire noscuntur, Ariminensi concilio, Constantinopolitano etiam confirmata in aeternum mansura decreta sunt. Conveniendi etiam quibus iussimus patescat arbitrium, scituris his, qui sibi tantum existimant colligendi copiam contributam, quod, si turbulentum quippiam contra nostrae tranquillitatis praeceptum faciendum esse temptaverint, ut seditionis auctores pacisque turbatae ecclesiae, etiam maiestatis capite ac sanguine sint supplicia luituri, manente nihilo minus eos supplicio, qui contra hanc dispositionem nostram obreptive aut clanculo supplicare temptaverint.* DAT. X KAL. FEB. MEDIOLANO HONORIO NOB. P. ET EUODIO CONSS.

Promulgata da Valentiniano II, ancora fanciullo sottoposto a tutela della madre³⁹, la costituzione autorizza adunanze di aderenti alle deliberazioni adottate dal concilio di Rimini del 359⁴⁰, che il legislatore dichiara destinate a rimanere in eterno vigenti, in quanto confermate anche dal concilio costantinopolitano del 360. Entrambi i sinodi sono stati voluti dall'imperatore Costanzo⁴¹ per consentirne la partecipazione a tutti i vescovi dell'impero. Il disegno di ristabilire l'unità della *ecclesia catholica*, sconvolta dalla diffusione degli insegnamenti di Ario e delle dottrine, unite nel rifiuto dell'ὁμοούσιος, aveva portato il legislatore a convocare in sinodo anche prelati fautori di opinioni contrastanti. Lo specifico riferimento della costituzione a concili generali celebrati, in Occidente e di seguito in Oriente, intende fondare su autorevoli precedenti sinodali le autorizzazioni di riunioni e le limitate legittimazioni accordate da imperatori, ad oppositori del dogma niceno particolarmente in ambito successorio⁴². Il ricorso ad

³⁹ In merito alla influenza esercitata dalla filoariana imperatrice Giustina nella adozione del provvedimento v. I. FARGNOLI, *La duplice conservazione di un testo normativo in tema di eresia: 'summus error' o scelta consapevole dei compilatori*, in *Droit*, cit., 70.

⁴⁰ CTh. 16.2.10 fa riferimento alle deliberazioni adottate dal concilio di Rimini del 359 in merito alle esenzioni fiscali dei patrimoni ecclesiastici. Il concilio legittima la tassazione dei patrimoni privati dei chierici. In argomento cfr., i recenti contributi di: C. BENINCASA PÉREZ, *Accroissement et consolidation du patrimoine ecclésiastique dans le CTh. XVI*, in *Empire*, cit., 259 ss.; R. DELMAIRE, *Église et Fiscalité: le privilegium christianitatis et ses limites*, in *Empire*, cit., 285 ss.

⁴¹ Per le posizioni teologiche assunte dall'imperatore ostile al dogma niceno, v. da ultimo I. BODROŽIĆ, *'Non recipit mendacium veritas, nec patitur religio impietatem'. La reazione di Ilario di Poitiers contro la legislazione dell'imperatore Costanzo*, in *'Lex et religio'*, cit., 521 ss.

⁴² Le differenti condizioni giuridiche riscontrabili nella legislazione antieretica, dalle 'tolleranti' disposizioni concernenti i novaziani alla negazione di qualsiasi diritto ai manichei, perentoriamente esclusi dalla

attestazioni conciliari rivela come Valentiniano II abbia avvertito i pericoli, per la pace religiosa e sociale dell'impero, insiti in contestazioni fomentate da ecclesiastici opposti a ciò che giudicano 'inammissibile rilassamento' nella lotta agli eretici.

Per prevenire accuse di legiferare in contrasto con le prospettive ecclesiastiche, l'augusto occidentale notifica a quanti rivendicano di essere gli unici cristiani legittimati a riunirsi che, ove risulteranno responsabili di fomentare disordini, in violazione alle disposizioni previste da CTh. 16.1.4, saranno incriminati per sedizione e turbativa della pace sociale. Incorsi nel *crimen maiestatis* subiranno torture fino a spargimento di sangue e irrogazione della pena capitale⁴³. La costituzione afferma infine che non minori punizioni colpiranno quanti cercheranno, in modo surrettizio o furtivo, di interporre suppliche per sfuggire alle disposizioni previste da CTh. 16.1.4.

In palese opposizione alle precedenti (CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3), il sorprendente inserimento di CTh. 16.1.4 nel Teodosiano, addirittura nel titolo *De fide catholica*, non è sfuggita agli studiosi⁴⁴. Da ultimo anche Mario Fiorentini ha definito la predetta costituzione «un corpo estraneo all'interno della compilazione teodosiana»⁴⁵. In merito a CTh. 16.1.4 lo studioso livornese sostiene che occorre estromettere dalla discussione oltre alla

legittimazione a vivere *secundum ius Romanum*, risultano ricapitolate, in epilogo al lungo titolo *De haereticis*, in CTh. 16.5.65.

⁴³ Per i reati puniti in età teodosiana con la condanna a morte e le esecuzioni delle pene capitali v. G. BARONE ADESI, 'Religio' e polifunzionalità della pena tardo antica, in *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano, 2013, 55 ss.

⁴⁴ Per un quadro delle diverse opinioni prospettate in argomento cfr. I. FARGNOLI, *La duplice conservazione*, cit., 71 ss.

⁴⁵ «Soprattutto in un titolo essenziale come il primo del libro XVI, *De fide Catholica*», così FIORENTINI, *Il giurista*, cit., 84 s.

inaccettabile ipotesi di McLynn⁴⁶, anche l'attribuzione della recezione, nel titolo *De fide catholica*, a interesse storico, autorevolmente proposta da Archi⁴⁷.

Non va inoltre trascurato rilevare come la costituzione valentiniana risulti geminata, nello stesso libro sedicesimo, in CTh. 16.4.1. La constatazione alimenta ulteriori perplessità sulle effettive prospettive perseguite dai compilatori nell'elaborazione del titolo *De fide catholica*. Si può notare come la versione posta in apertura di CTh. 16.4 non menzioni i concili ricordati in CTh. 16.1.4. e sostituisce nella *subscriptio*, come luogo di pubblicazione, Milano con Costantinopoli⁴⁸. In merito alle differenze testuali Fiorentini ritiene esatto quanto sostenuto da Gaudemet⁴⁹: la costituzione milanese sarebbe stata depurata dalla cancelleria teodosiana del riferimento ai due concili per risultare specificamente indirizzata a vietare agitazioni religiose. Nella prospettiva l'interpolazione della *subscriptio* risponderebbe allo scopo di eliminare la manifesta connessione alla *occasio legis* per «conferire alla costituzione una

⁴⁶ L'inserimento del provvedimento in CTh. 16.1.4 sarebbe stata determinata dalla confusione, operata dai compilatori tra il sinodo costantinopolitano del 360 e il concilio svoltosi nella capitale orientale nel 381: N.B. MCLYNN, *Ambrose of Milan: Church and Court in a Christian Capital*, Berkeley, 1994, 181 nt. 84.

⁴⁷ G.G. ARCHI, *Teodosio II*, cit., 164 anche se -continua Archi- «a noi lettori del XX secolo sfugge l'esatto motivo di questo interesse, che quantomeno agli uomini di Teodosio II doveva apparire degno di tutela».

⁴⁸ Al posto di Milano, indicata dalla *subscriptio* di CTh. 16.1.4, subentra Costantinopoli in CTh. 16.4.1 come luogo di emanazione del provvedimento. In entrambe le versioni della costituzione valentiniana rimane, peraltro, invariato il destinatario Eusigno, *praefectus praetorio* di Italia e di Illirico tra il 386 e il 387, non attestato negli stessi anni nella *pars Orientis*.

⁴⁹ J. GAUDEMET, *Orthodoxie et interpolations. À propos de C.Th.XVI,I,4 et XVI,4,I*, in *Revue de Droit Canonique*, 2, 1961, 162 ss.

patente di tutela della comunità cattolica»⁵⁰. In altri termini il mutamento del luogo di produzione avrebbe determinato un 'riorientamento' della costituzione milanese in funzione antiariana effettuato già al tempo di Teodosio I o, altrimenti, dai compilatori propensi a porre una costituzione teodosiana in apertura del titolo *De his, qui super religione contendunt*.

Meno agevole da individuare appare, invece, la ragione dell'inserimento in CTh. 16.1.4 della versione maggiormente estesa del provvedimento. Al riguardo Elio Dovere fornisce una motivazione ritenuta da Mario Fiorentini impeccabile sulla scelta compilatoria di geminare CTh. 16.1.4. Lo studioso napoletano sostiene che il «fatto di conservare nel *De fide catholica* un documento divenuto del tutto inefficace sul piano operativo, ed un testo, per giunta, dai riferimenti dogmatici non propriamente ortodossi, può leggersi dunque come una consapevole decisione della commissione di Teodosio II. Una scelta scaturita non solo dall'interesse a preservare una legge 'storicamente' importante, ma anche e soprattutto una opzione di natura politica fondata, almeno così sembrerebbe di arguire vista la rubrica di cui si tratta, su una *ratio* dallo spessore squisitamente ideologico. Conservare il semplice ricordo di una *constitutio* notoriamente ormai inapplicabile⁵¹, e salvarne le importanti e generali affermazioni che da tempo avevano proclamato tutto l'impegno della imperiale *potestas* nel difendere le decisioni dogmatiche dei vescovi, avrebbe significato poter chiudere degnamente il primo titolo del libro XVI»⁵². Nel condividere l'opinione di Dovere, Fiorentini ascrive l'inserimento della costituzione valentiniana in CTh. 16.1.4 «ad una

⁵⁰ M. FIORENTINI, *Il giurista*, cit., 89.

⁵¹ A differenza di quanti ascrivono l'abrogazione di CTh. 16.1.4 a CTh. 16.5.15 I. FARGNOLI, *La duplice conservazione*, cit., 74 ss., ne imputa, con argomenti convincenti, la caducazione a CTh. 16.5.16.

⁵² E. DOVERE, *Ius principale*, cit., 185 s.

esigenza di politica legislativa che poteva trarre comunque forza dal dettato della costituzione ma rovesciandone il senso. E la chiave per la comprensione del problema dell'inserimento della legge di Valentiniano II nel Teodosiano è oltre ogni ragionevole dubbio costituita dalla clausola sanzionatoria»⁵³.

Le acute osservazioni menzionate inducono ad identificare quanti il legislatore definisce *qui sibi tantummodo existiment colligendi copiam contributam*. Il testo risulta privo di indicazioni idonee ad individuare chi siano gli assertori di essere i soli legittimati a riunire assemblee culturali. Riconosciuti contestatori dei tolleranti indirizzi imperiali, gli oppositori, cattolici oltranzisti, vengono incriminati di *crimen maiestatis*. Il legislatore giunge, dunque, a irrogare la massima pena a chierici, monaci e seguaci autori di disordini manifestamente denunciati, verso la fine del IV secolo, da CTh. 9.40.15 e CTh. 9.40.16. Entrambe le costituzioni dichiarano rei di sconvolgere l'ordine pubblico chierici e asceti pronti ad irrompere in aule giudiziarie per sospendere i processi. Gli esponenti cattolici incriminati sono inoltre accusati di effettuare blitz per sottrarre condannati alla irrogazione della pena capitale⁵⁴.

Quanto i compilatori abbiano avvertito l'estrema gravità dei frequenti disordini provocati in ambiti urbani da scorrerie realizzate da bande guidate da ecclesiastici intenti a sconvolgere la pacifica convivenza dell'*imperium* e della *ecclesia* appare confermato dalla creazione compilatoria del titolo *de monachis* (CTh. 16.3). Emblematicamente inserito tra CTh. 16.2 (relativo ai chierici) e CTh. 16.4 (volto a denunciare i contestatori della *religio catholica*), il

⁵³ Al proposito M. FIORENTINI, *Il giurista*, cit., 89, precisa: «che nella versione originaria l'*ecclesia* tutelata fosse quella ariana era passato in subordine rispetto all'equiparazione tra l'ordine imperiale, pace della chiesa (adesso cattolica e non più ariana, come nella versione originale) e fedeltà alla *maiestas* imperiale».

⁵⁴ A. DUCLOUX, *L'Église, l'asile et l'aide aux condamnés d'après la constitution du 27 juillet 398*, in *RHD*, 69, 1991, 143 ss.

breve titolo documenta il fallimento della interdizione teodosiana ai monaci di recarsi in centri urbani, dove interferiscono nella corretta amministrazione della giustizia⁵⁵.

L'enfatico riferimento di CTh. 16.1.4 a 'tolleranti' indirizzi conciliari promossi da Costanzo *divae memoriae* appare evocato da Valentiniano II in opposizione a contestazioni ecclesiastiche volte a deplorare l'attenuazione di misure repressive antiereticali. Mentre esclude la ricezione di istanze avverse agli indirizzi legislativi affermati in CTh. 16.1.4, Valentiniano II sottopone alle massime pene i contestatori cristiani giungendo ad incriminarli per sedizione indirizzata a sconvolgere la pace sociale e religiosa dell'impero.

Evidenziato questo aspetto, occorre rilevare che, nonostante le osservazioni di Fiorentini e di Dovero, l'inserimento della costituzione in CTh. 16.1.4 rimane un problema aperto. Infatti l'affermazione che fosse passata «in subordinate» la circostanza che «nella versione originaria l'*ecclesia* tutelata fosse quella ariana»⁵⁶ a fronte della redazione di una 'versione orientale' del provvedimento non mi sembra condivisibile. La funzione di politica legislativa ascritta all'inserimento di CTh. 16.1.4 non è certo disconoscibile. Ricontrabile nella sanzione, la *ratio* di prevenire disordini in grado di compromettere gli equilibri tra *ecclesia catholica* e *imperium* deve avere indotto i compilatori a ritenere esemplare il provvedimento tanto da porlo in apertura del titolo IV *De his, qui super religione contendunt*. La prospettata rilevanza, o funzione storica, del provvedimento merita, peraltro, precisazioni attinenti tanto al contesto originale della costituzione quanto alla

⁵⁵ Lo stesso Teodosio deve revocare il divieto sancito nel 390 da CTh. 16.3.1 mediante CTh. 16.3.2 del 392: v. G. BARONE ADESI, *Monachesimo Ortodosso di Oriente e Diritto Romano nel Tardo Antico*, Milano, 1989, 235 ss. Sulla legislazione relativa agli asceti cristiani v. anche S. SCARCELLA, *Condotta dei monaci e legislazione imperiale da Teodosio I a Giustiniano*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, 315 ss.

⁵⁶ Così M. FIORENTINI, *Il giurista*, cit., 89.

utilità dell’inserimento in CTh. 16.1.4. Per quanto concerne l’origine non è forse necessario ricorrere ad una versione orientale, risalente al tempo di Teodosio I⁵⁷. Si potrebbe ritenere anche plausibile imputare ai compilatori teodosiani tanto la ‘modificoriorientamento’ della *subscriptio* in CTh. 16.4.1, quanto la eliminazione di riferimenti ai concili voluti da Costanzo a Rimini e a Costantinopoli.

I commissari teodosiani potrebbero avere interpolato il testo per separare maggiormente l’interdizione di discussioni teologiche, dalle differenti legittimazioni accordate, ad avversari del dogma niceno dichiaratisi fedeli alle deliberazioni conciliari arminensi e costantinopolitane, approvate anche da vescovi *qui dissentire noscuntur*, provenienti *ex toto orbe Romano*.

6. *Il contenuto di CTh. 16.1: l’affermazione della ortodossia cattolica professata dall’imperium e della autonomia del legislatore a disciplinare gli ‘status’ di ‘cristiano cattolico’ e di ‘eretico’*

Anteriore a C.1.1 anche il titolo teodosiano *De fide catholica* intende proclamare, innanzitutto, l’adesione dell’*imperium* alla ortodossia nicena⁵⁸. Più conciso, rispetto al giustiniano, CTh. 16.1 appare di notevole interesse per la recezione di disposizioni legislative non coerenti agli indirizzi riscontrabili in CTh. 16.1.2.

La composizione di CTh. 16.1 risulta effettuata mediante l’inserimento nel titolo di due costituzioni orientali, emanate da

⁵⁷ Per l’indicazione degli autori che hanno sostenuto la redazione di una versione orientale del provvedimento: cfr. I. FARGNOLI, *La duplice conservazione*, cit., 73.

⁵⁸ F. GRELLE, *La disciplina delle confessioni religiose nella sistematica del ‘Codex Iustinianus’ e i profili teologici del potere normativo*, in *Vetera Christianorum*, 47, 2010, 85 ss.

Teodosio I per imporre l'ortodossia nicena nella *pars Orientis*. Le congiunte disposizioni adottate dal capostipite della dinastia teodosiana sono precedute e seguite da due *leges* occidentali dissonanti, per non dire in contrasto, rispetto alla *ratio* del titolo. Mentre la prima, promulgata da Valentiniano I, esonera dalla custodia dei templi pagani *homines Christianae religionis*, (dunque non soltanto i seguaci del dogma niceno), la quarta legittima indeterminati 'eretici', cioè antinicensi, a riunirsi, se autorizzati dal legislatore. A sostegno del provvedimento Valentiniano II, seguito dai compilatori teodosiani, adduce⁵⁹ il precedente ecclesiastico costituito dai concili generali convocati da Costanzo *ex toto orbe Romano* per ristabilire l'unità della Chiesa, mediante la condanna delle posizioni contrapposte ritenute del tutto inconciliabili.

L'inserimento di CTh. 16.1.4, immediatamente di seguito a CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3, attesta come la recezione compilatoria del riferimento valentiniano alle posizioni assunte da Costanzo possa indurre ad attribuire valore di auspicio al *volumus*, riscontrabile nella ingiunzione a tutti i popoli dell'impero di professare l'ortodossia nicena (CTh. 16.1.2). Benché pubblicati in Occidente, i provvedimenti adottati da Valentiniano II e recepiti in CTh. 16.1.4 documentano, infatti, l'assenza di estensione a tutto l'impero, a partire dal 380, del progetto teodosiano tradito da CTh. 16.1.2. Pare pertanto supponibile che la costituzione non solo allorché è stata emanata⁶⁰, ma anche al tempo della compilazione⁶¹

⁵⁹ Oltre ad affermare di avere già emanato, così come precedenti legislatori, provvedimenti del genere.

⁶⁰ Cfr. G.L. FALCHI, *Église et Empire au IV^e siècle: de l'Empire «laïc» à l'Empire «confessionnel»*, in *Empire*, cit., 131 ss.

⁶¹ Sulla duplice o anche triplice valenza del provvedimento in relazione all'epoca di emanazione o al periodo del suo inserimento nelle due compilazioni cfr., tra gli altri, A. DI MAURO TODINI, *La legislazione*, cit., 135 ss., M. FIORENTINI, *Il giurista*, cit., 96 s.

abbia inteso ribadire il programma legislativo *de religione* enunciato dal capostipite della dinastia teodosiana. Fondamentale nella concezione di CTh. 16.1, la *Cunctos populos* sembrerebbe, ancora nel 438, sollecitare non imporre a tutti gli 'eretici' la perentoria adesione alla *fides catholica*.

In contrasto con estremiste istanze ecclesiastiche, la recezione di CTh. 16.1.4 a chiusura del titolo documenta come i compilatori abbiano considerato tanto i consolidati insediamenti di barbari ariani⁶², in entrambe le parti dell'impero⁶³, quanto la sussistenza di 'dissidenti' dalla *ecclesia catholica* (in linea di principio dichiarati dal legislatore 'eretici') autorizzati a riunirsi e a svolgere determinate attività, nei limiti stabiliti dal legislatore⁶⁴. Una volta avvalorato il ruolo accordato da Teodosio I alla *fides Nicaena*, i compilatori hanno anche ritenuto opportuno ribadire, nel medesimo titolo programmatico della legislazione religiosa,

⁶² Infatti secondo I. FARGNOLI, *La duplice conservazione*, cit., 82, i compilatori avrebbero optato per la conservazione di entrambe le versioni in quanto, «nonostante la fede dell'Impero fosse quella nicena e tutte le eresie fossero state ripetutamente vietate dalla legislazione imperiale precedente alla compilazione, la costituzione di Valentiniano II, che forse in Occidente non fu mai esplicitamente abrogata, non solo era strettamente legata al dettato nientemeno che di due concili ma poteva anche dimostrare una sua utilità in un momento storico in cui le riunioni liturgiche ariane in Occidente non erano poi così infrequenti. Ma allora diventa plausibile che, nonostante la battaglia combattuta da Ambrogio contro l'arianesimo, la legge filoariana di Valentiniano II - perlomeno sul piano interpretativo - fosse ancora in vigore ai tempi della compilazione».

⁶³ L'aspetto non sfugge, peraltro, alla normativa canonica evidenziata da G. BARONE ADESI, *'Ecclesia'*, cit., 111 ss.

⁶⁴ Emblematiche risultano in materia le articolate disposizioni poste dai compilatori a ricapitolazione del titolo in CTh. 16.5.65 v. G. BARONE ADESI, *Eresie «sociali» ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, 6, Città di Castello, 1986, 119 ss. Sul titolo teodosiano *De haeretici* v. L. CRACCO RUGGINI, *Il Codice Teodosiano e le eresie*, in *Droit*, cit., 21 ss.

l'assoluta incontestabilità delle tradizionali competenze imperiali a disciplinare i diritti dei cittadini anche in base alle loro opzioni religiose.

Mentre la codificazione delle due costituzioni emanate in Oriente da Teodosio I (CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3) ribadisce il ruolo conferito dal legislatore alla *fides Nicaena*, CTh. 16.1.1 riafferma la illegittimità di imporre a qualsiasi cristiano la custodia di templi pagani. Plausibilmente priva di applicabilità al tempo della compilazione⁶⁵, la disposizione parrebbe premessa dai compilatori a CTh. 16.1.2 per porre in ulteriore evidenza la svolta legislativa, a favore dei seguaci del dogma niceno, enunciata da Teodosio I mediante la *Cunctos populos*. In accordo con l'ipotesi avanzata la menzione in CTh. 16.1.1 del sostegno accordato dalla legislazione postgiuliana a tutti i cristiani potrebbe ritenersi introduttoria alla esclusiva identificazione dei 'cristiani' con gli aderenti al dogma niceno, conforme agli insegnamenti trasmessi dall'apostolo Pietro ai romani. Il riferimento legislativo alla incorrotta trasmissione, nell'ambito della *ecclesia Romana*, della *fides evangelica et apostolica* consente a Teodosio I di dichiarare sussistenti nella *fides Nicaena* entrambi i requisiti tradizionali di:

- 1) antichità (si tratta della *fides* trasmessa dall'apostolo Pietro ai romani);
- 2) etnicità (la *fides Nicaena* è ormai la *religio* propria di molti cittadini romani).

Professata dalla dinastia teodosiana, l'ortodossia nicena costituisce la *religio* destinata ad unire tutti i popoli dell'impero. In ottemperanza al disegno legislativo CTh. 16.1.3 enuncia criteri idonei a verificarne l'effettiva adesione da parte di tutti i vescovi della *pars Orientis*.

⁶⁵ A partire dal tempo di Costantino il legislatore vieta ai 'dissenziati' dalla *ecclesia catholica* di dichiararsi cristiani.

Una volta enunciati i principi dottrinali e normativi della professione della *fides Nicaena*, custodita dai romani, i compilatori devono avere ritenuto opportuno l'inserimento di CTh. 16.1.4, a chiusura del titolo *De fide catholica*, per proclamare la incontestabile competenza imperiale a legittimare anche determinati gruppi di 'eretici', benché separati dalla *ecclesia catholica*, a compiere determinati atti giuridici, sempre però nei limiti previsti dal legislatore.

Il duplice inserimento, in CTh. 16.1.4 e in CTh. 16.4.1, della drastica denuncia normativa di quanti contestano disposizioni di pur circoscritta 'tolleranza', accordata da imperatori cristiani a determinati 'eretici', ribadisce quanto i compilatori debbano avere avvertito le funeste conseguenze, provocate da eccessi di illegalità fomentati da estremisti 'cristiani cattolici', in particolare ecclesiastici.

Per sottrarre gli imperatori ad accuse clericali, o ascetiche, di non agire da principi ortodossi, intenti ad accordare diritti esclusivamente agli adepti della *ecclesia catholica*, i compilatori ricorrono all'inserimento della costituzione valentiniana, a chiusura del titolo, per sostenere, sulla base di *auctoritas* conciliare, la concorde approvazione ecclesiastica dell'orientamento legislativo indirizzato a non sottoporre tutti gli eretici alle medesime misure persecutorie.

Nel constatare l'inserimento della costituzione valentiniana in chiusura di CTh. 16.1 sembra ipotizzabile che la *Romanitas* della *ecclesia catholica* proclamata in CTh. 16.1.2 risponda, nella recezione compilatoria, alla prospettiva di ribadire la incontestabile legittimità della disciplina imperiale degli *status* di 'cristiani' (equivalenti a 'cattolici') o di 'eretici'. La concezione religiosa di *Romanitas* proclamata da Teodosio I, consente, dunque, ai compilatori del V secolo di ribadire la inoppugnabile vigenza delle tradizionali competenze imperiali *de religione*. La *ratio* dell'inserimento di CTh.

16.1.4 nel titolo *De fide catholica* pare, pertanto, imputabile alla prospettiva di ribadire, in contrapposizione ad incontrollabili invadenze di estremisti ‘cattolici’, fomentate da chierici e asceti ‘cristiani’, la esclusiva e incontestabile legittimazione imperiale a disciplinare tutte le comunità religiose e lo *status* giuridico dei relativi adepti.

La supposta prospettiva teodosiana induce ad ascrivere a C. 1.1.1 il definitivo conseguimento, da parte della *fides catholica Nicaena*, del ruolo di *religio Romanorum*⁶⁶. A differenza dal compatto titolo giustiniano, l'omologo teodosiano, riafferma, fondamentalmente, il programma religioso delineato dal capostipite della dinastia. Teodosio I aveva infatti dichiarato *fides Christiana*, mediante CTh. 16.1.2 e CTh. 16.1.3, unicamente la ortodossia nicena, professata dalla *ecclesia catholica* e trasmessa attraverso i secoli, senza alterazioni, dalla *ecclesia Romana*.

Enunciato il principio, i compilatori ribadiscono la incontestabile legittimità di disposizioni adottate da legislatori cattolici per ammettere, sia pure entro precisati limiti, adunanze e limitate capacità di determinati ‘eretici’. Del tutto inammissibili, illegali contestazioni ecclesiastiche, fondate sulla netta contrapposizione al predetto orientamento legislativo, determinano, nell'epilogo di CTh. 16.1.4, la imputazione del *crimen maiestatis* ai ‘cristiani cattolici’ riconosciuti responsabili di fomentare gravi disordini. Le irruente contestazioni radicali, suscitate da oltranzisti ‘cattolici’ opposti a qualsiasi concessione legislativa ad ‘eretici’, devono avere indotto i compilatori teodosiani a ribadire, nel titolo indirizzato ad affermare l'identità

⁶⁶ Come, del resto, emerge con evidenza da tutto il primo titolo della *repetita praelectio* del codice giustiniano: cfr. le osservazioni di: M. SIMONETTI, *La politica religiosa di Giustiniano*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, 91 ss., F. GRELLI, *La disciplina*, cit., 85 ss.

romana della *fides catholica*, la incontestabilità della normativa volta a disciplinare lo *status* dei ‘cristiani cattolici’ e degli ‘eretici’.

Pur in genetica sintonia con gli indirizzi teologici affermati dalla *ecclesia catholica*, lo *status* giuridico di ‘cristiano’ o ‘cattolico’, e di ‘eretico’, pare dunque disciplinato con coerenza in CTh. 16.1, sulla base dei seguenti principi:

1) mentre godono di tutti i privilegi previsti dal *corpus Theodosianum*, i ‘cristiani cattolici’ sono passibili di *crimen maiestatis*, se riconosciuti rei di disordini, soprattutto se volti a contestare l’ordinamento giudiziario dell’impero o i limitati diritti elargiti dal legislatore a determinati ‘eretici’;

2) esclusi dai privilegi erogati ai ‘cristiani’ o ‘cattolici’, gli ‘eretici’ non sono soggetti alle medesime limitazioni legislative, secondo quanto risulta ribadito in CTh. 16.5.65.

ABSTRACT

L’obiettivo del contributo è l’individuazione dei criteri seguiti dai compilatori teodosiani per la scelta delle costituzioni da inserire nel primo titolo del libro XVI, il *De fide catholica*. CTh. 16.1, infatti, risulta composto da due costituzioni orientali, emanate da Teodosio I per imporre l’ortodossia nicena nella *pars Orientis* dell’impero, e da due *leges* occidentali, una precedente e l’altra seguente i provvedimenti teodosiani. Le costituzioni occidentali sembrerebbero dissonanti, per non dire in contrasto, rispetto alla *ratio* del titolo. Premessa una valutazione complessiva dei diversi aspetti si giunge a concludere che, avvalorato il ruolo accordato da Teodosio I alla *fides Nicaena*, i compilatori hanno anche ritenuto opportuno ribadire, nel medesimo titolo programmatico della legislazione religiosa, l’assoluta incontestabilità delle tradizionali

competenze imperiali a disciplinare i diritti dei cittadini anche in base alle loro opzioni religiose.

The purpose of this contribution is to identify the rules followed by the theodosian editors whilst selecting the constitutions to be included in the first title of the XVI book, *De fide catholica*. CTh.16.1, in fact, results as being composed of two oriental constitutions, issued by Theodosius I in order to enforce the Nicenian orthodoxy in the *pars Orientis* of the Empire, and by two occidental *leges*, one preceding and the other following theodosian requirements. Western constitutions seem at *prima facie* to be conflicting, not to say contrasting, with regards to the title's *ratio*. After a complete evolution of the regulations established by the before-mentioned imperial constitutions, we can conclude the following: with Theodosius I granting more power to the editors' role in the *fides Nicaena*, they decided it to be appropriate to reiterate the unquestionable traditional imperial authority to decide citizens' rights based also on their religious choices, in the same programmatic title for religion law.

MARIATERESA CARBONE
Ricercatore confermato
Università degli Studi di Catanzaro
E-mail: mtcarbone@unicz.it

